

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Dario Casa	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 02.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con lettera del 17.2.2010 indirizzata sia all'intermediario che a due centrali rischi private il ricorrente, avvalendosi di un rappresentante, ha richiesto, in relazione ad un finanziamento di cui era garante ed estinto il 29.7.2009, la rettifica/cancellazione dei dati negativi presenti a suo nome, lamentando la violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a) e c), e 12, comma 3, del d. lgs. 30.6.2003, n. 196 e dell'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, per non aver mai ricevuto alcun preavviso di registrazione dei dati negativi a suo carico.

L'intermediario ha dato riscontro con lettera in data 27.2.2010, comunicando di aver provveduto ad aggiornare i dati personali del ricorrente presso i sistemi di informazioni creditizie e di non aver più nulla a pretendere.

Anche le due centrali rischi hanno fornito riscontro comunicando la sospensione cautelativa della visualizzazione dei dati negativi, in attesa delle necessarie verifiche o risposte da parte dell'istituto segnalante.

L'interessato ha quindi, tramite un legale, proposto ricorso, pervenuto il 29.3.2010, con il quale, richiamata la suddetta richiesta del 17.2.2010, ha precisato che l'intermediario non ha fornito la prova di aver effettuato il dovuto preavviso di imminente registrazione dei dati a suo carico ed ha chiesto che, previo accertamento dell'illegittimità del comportamento posto in essere dall'intermediario e dalle due centrali rischi private, sia ordinato alla resistente la cancellazione oppure in subordine la rettifica dei dati negativi.

L'intermediario ha replicato con controdeduzioni, pervenute il 23.4.2010, precisando che:

- in relazione al suddetto finanziamento aveva inviato, al debitore principale e al ricorrente, in qualità di garante, una raccomandata datata 7.3.2008, contenente una diffida a versare quanto dovuto per rate scadute e impagate e interessi di mora, preavvertendoli che, in mancanza di pagamento nel termine fissato, avrebbe proceduto alla tutela giudiziaria dei propri interessi;
- il 27.5.2008, adite le vie legali, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo notificato a entrambi i debitori;
- ad agosto 2009, nell'imminenza dell'azione esecutiva, i debitori ottenevano, dopo il pagamento di parte delle rate scadute, la definitiva estinzione del finanziamento previa rinuncia da parte della resistente ad una parte del proprio credito;
- informava tempestivamente le due centrali rischi dell'estinzione del finanziamento affinché procedessero all'aggiornamento dei dati da loro trattati e nella lettera inviata da una di esse al ricorrente, datata 11.1.2010, già risultava inserito l'aggiornamento dell'"estinzione del rapporto: 26.8.2009", così come le altre informazioni creditizie negative sul complessivo andamento del rapporto ("informazioni complessive sull'intero rapporto di credito").

Ciò premesso, l'intermediario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso sotto due profili:

- la domanda del ricorrente non rientrerebbe nella competenza dell'ABF in quanto, pur trovando occasione in un contratto di finanziamento, atterrebbe esclusivamente alle modalità di trattamento dei dati personali del ricorrente sulle quali, ai sensi dell'art. 145 del suddetto d. lgs. n. 196/2003, possono pronunciarsi solo l'Autorità Giudiziaria o il Garante per la protezione dei dati personali;
- il ricorso avrebbe ad oggetto un'operazione anteriore al 1.1.2007.

L'intermediario eccepisce, altresì, l'improcedibilità del ricorso per mancata presentazione da parte del ricorrente del previo reclamo, non potendo considerarsi tale la suddetta richiesta del 17.2.2010.

Nel merito la resistente ritiene il ricorso infondato, sostenendo che:

- risulta provato l'invio della suddetta raccomandata del 7.3.2008 tornata al mittente con l'indicazione "destinatario sconosciuto";
- l'avvertenza, contenuta in detta raccomandata, che sarebbe stata intrapresa senza ulteriori avvisi ogni attività giudiziale a tutela dei propri diritti comprendeva anche la segnalazione alle centrali rischi;
- ha inviato a queste ultime l'aggiornamento dei dati relativi al ricorrente con la comunicazione dell'avvenuta estinzione del finanziamento;
- al momento della proposizione del ricorso non sono decorsi i termini previsti dal suddetto Codice deontologico per la conservazione dei dati negativi.

Diritto

Il Collegio rileva in via preliminare che il ricorso è inammissibile nella parte in cui è diretto contro le due società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie, essendo esse prive di legittimazione passiva in quanto non rientranti nella nozione di intermediario come definita nelle disposizioni relative all'ABF.

Gli intermediari, infatti, cui si applicano i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB sono individuati nelle categorie previste dall'art. 1, lett. c), della delibera CICR 29.7.2008, n. 275, cui si aggiungono ora, ex art. 40 del d.lgs. 27.1.2010, n. 11, gli istituti di pagamento.

Ancora in via preliminare si ritiene infondata l'eccezione relativa al difetto di competenza dell'ABF a pronunciarsi sulla domanda oggetto del ricorso.

In proposito si rileva che il ricorso è incentrato sul lamentato mancato preavviso di iscrizione nei sistemi di informazione creditizia in violazione dell'art. 4, comma 7, del suddetto Codice deontologico di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 16.11.2004 n. 8.

Ora, tra i doveri dell'intermediario verso i propri clienti è indubbio che vi rientri anche, in virtù dei principi generali di diligenza e di buona fede nell'esecuzione dei contratti, quello di effettuare segnalazioni di dati negativi alle centrali rischi nel pieno rispetto della relativa disciplina.

La controversia in oggetto, dunque, rientra nell'ambito in cui si esplica la competenza dell'ABF quale è delineato dalla predetta delibera CICR (art. 2, commi 4 e 5) e dalle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (par. 4 della Sezione I), che vi fanno rientrare tutte le controversie aventi ad oggetto l' accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti a dette operazioni e servizi.

Risulta, pertanto infondato il richiamo della resistente all'art. 145 del codice in materia di protezione dei dati personali secondo cui i diritti di cui all'art. 7 del codice medesimo possono essere fatti valere dinnanzi all'Autorità Giudiziaria o al Garante. Invero il diritto dell'interessato a ottenere, ai sensi di tale ultima norma, la rettifica o la cancellazione dei dati negativi è strettamente correlato alla violazione del sopra descritto dovere, gravante sull'intermediario *ex contractu*, di effettuare segnalazioni a carico dei propri clienti solo in piena aderenza alla relativa disciplina e quindi, così come può essere fatto valere davanti all'Autorità Giudiziaria, può altrettanto essere oggetto di ricorso stragiudiziale davanti all'ABF. Privo di fondamento è, altresì, il secondo profilo di inammissibilità del ricorso basato sul rilievo che quest' ultimo avrebbe ad oggetto un' operazione anteriore al 1.1.2007.

E' totalmente irrilevante, infatti, la circostanza che il contratto di cui trattasi sia stato stipulato nel 2004. Il punto determinante è che la segnalazione dei dati negativi, come riconosciuto dallo stesso intermediario (pag. 7 delle controdeduzioni), è avvenuta dopo la lettera di costituzione in mora del 7.3.2008. Parimenti priva di rilievo è l'eccezione di improcedibilità del ricorso per asserita mancata presentazione del previo reclamo.

Premesso, infatti, che per reclamo si intende, ai sensi del par. 3 della Sezione I delle suddette Disposizioni della Banca d' Italia del 18.6.2009, ogni atto con cui un cliente contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o una sua omissione, si osserva che nel caso di specie la suddetta richiesta del ricorrente del 17.2.2010 volta a ottenere la rettifica/cancellazione dei dati negativi ha tutti i requisiti per poter essere considerata reclamo, esponendo in modo esauriente i termini della questione, i motivi di doglianza, l'oggetto della domanda e l'intendimento di avvalersi, in caso di mancato accoglimento della richiesta, delle forme di tutela previste fra cui anche il ricorso all'ABF.

Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Alla base della controversia, infatti, è la lamentata violazione dell'art. 4, comma 7, del suddetto codice deontologico, il quale dispone che "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente segnalazione di dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie", al fine evidente di consentire al debitore di eliminare il presupposto della segnalazione eseguendo tempestivamente il pagamento di quanto dovuto.

Questo Collegio, nelle decisioni n. 95 del 3.3.2010, n.137 del 22.3.2010 e n. 475 del 31.5.2010, ha sottolineato il carattere cogente delle disposizioni del citato codice deontologico, posto che il rispetto di esse costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 196/2003, condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali da parte di soggetti privati e pubblici. Ora, sebbene il suddetto art. 4, comma 7, non preveda testualmente l'invio del preavviso mediante raccomandata, deve ritenersi, come già affermato da questo Collegio nelle decisioni ora richiamate, che la spedizione mediante raccomandata si renda necessaria sulla base delle disposizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ., al fine di garantire la certezza e l'effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da parte dell'interessato.

Nella presente controversia l'intermediario sostiene di aver ottemperato all'obbligo di preavviso in quanto avrebbe inviato al ricorrente la suddetta lettera di diffida ad adempiere del 7.3.2008 mediante raccomandata, restituita al mittente con l'indicazione "destinatario sconosciuto". Sostiene anche che l'avvertenza contenuta in detta diffida circa le iniziative giudiziali che sarebbero state senza



ulteriori avvisi intraprese in caso di mancato pagamento di quanto dovuto, avrebbe compreso anche la segnalazione alle centrali rischi.

In proposito si rileva, in primo luogo, che, come risulta dalla busta della raccomandata depositata in atti dall'intermediario, è stato indicato un indirizzo diverso da quello del destinatario (via....invece di vicolo....).

In secondo luogo, e in ogni caso, si osserva che l'avvertenza contenuta nella suddetta diffida ("nulla ricevendo entro tale data, procederemo senza ulteriori avvisi alla tutela giudiziale dei nostri interessi") non è rispondente al precetto di cui al citato art. 4, comma 7, il quale, nel prevedere che l'avvertimento circa l'imminente registrazione dei dati sia effettuato anche unitamente a solleciti o altre comunicazioni, richiede evidentemente che l'avvertimento stesso sia esplicito.

Priva di rilievo è, infine, la circostanza addotta dall'intermediario dell'avvenuta comunicazione alle due centrali rischi dell'estinzione del finanziamento, in quanto dalla documentazione in atti risulta che permangono iscritti i dati negativi sul passato andamento del rapporto.

Il ricorso deve essere dunque accolto e si dispone che l'intermediario si adoperi per la cancellazione dei dati negativi a carico del ricorrente dalle banche dati gestite dalle due centrali rischi private.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Dichiara inoltre inammissibile il ricorso nei confronti di CRIF spa e della società EXPERIAN.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE